

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

COMUNE DI MONTEBRUNO

STATUTO

TITOLO I Principi generali

Art.1 Autonomia statutaria

1. Il Comune di Montebruno è un ente locale organizzato su base territoriale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento costituzionale e del sistema delle autonomie, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune, nella persona del Sindaco di Montebruno, rappresenta la Comunità locale di Montebruno nei rapporti con lo Stato italiano e con gli Stati esteri aderenti e non aderenti all'Unione europea, con gli organi e gli uffici periferici dello Stato italiano e degli Stati esteri, con la Regione Liguria e con le altre Regioni della Repubblica, con la Provincia di Genova e con le altre Province della Repubblica e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati, con i quali intrattiene rapporti.

Art.2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità e degli individui di Montebruno e delle comunità e degli individui che con Montebruno intrattengono rapporti per scelta o per forza maggiore ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione della Repubblica.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art.3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 14 kmq. e confina con i Comuni di Rezzoaglio, Rondanina, Fascia, Rovegno, Lorsica, Torriglia e Moconesi.

2. Il Palazzo municipale, sede comunale e domicilio del Sindaco di Montebruno, è ubicato in via Guglielmo Barbieri, in Montebruno.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, previa adozione di decreto motivato del Sindaco di Montebruno.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Art.4 - Stemma e simboli distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Montebruno. Si identifica, inoltre, con il toponimo di origine latina "Castrum Montisbruni".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia ritenuto necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco di Montebruno può disporre, con decreto, che venga esibita, sul balcone d'onore del Palazzo civico, la Bandiera della Repubblica. Il Sindaco di Montebruno, con decreto, individua i Rappresentanti dell'Amministrazione e del suo Ufficio che possono fregiarsi della sciarpa tricolore.

3. La Giunta può autorizzare, con idonea motivazione, l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune, nonché il toponimo di origine latina di cui al comma primo, per fini non istituzionali.

Art.5 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della pubblicità, della trasparenza e della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio, sul territorio nazionale, dell'Unione europea e con tutte le identità umane, sociali, culturali e politiche senza distinzione di etnia, razza e sesso.

Titolo II

Ordinamento dell'Amministrazione

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art.6 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco di Montebruno e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco di Montebruno è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune: esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato italiano.

4. La Giunta collabora con il Sindaco di Montebruno nel governo locale e svolge attività di proposta deliberativa rispetto al Consiglio.

Art.7 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso l'attività dei Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario dell'Amministrazione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e secondo la prassi della Giunta.

3. Il Segretario dell'Amministrazione non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente dell'organo collegiale designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del collegio e dal Segretario dell'Amministrazione.

Art.8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il Consiglio comunale, nella seduta di insediamento ovvero nella seduta in cui il Sindaco eletto di Montebruno presta giuramento solenne, elegge nel suo seno e tra i Consiglieri del Gruppo di minoranza il Presidente dell'Assemblea. Il Presidente del Consiglio comunale di Montebruno dirige il dibattito, dispone la chiama, assicura il funzionamento democratico e la partecipazione plurale dei membri del Consiglio e sottoscrive, unitamente al Segretario del Consiglio, i relativi processi verbali. Il Presidente del Consiglio riceve il giuramento del Sindaco e dell'avvenuto adempimento ne dà atto con apposito processo verbale. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta, nelle pubbliche cerimonie e nei rapporti tra Assemblee elettive, il Consiglio comunale di Montebruno.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure fissati nello Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina, attraverso elezione a scrutinio segreto, degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi hanno efficacia programmatica limitatamente all'arco temporale della Consigliatura.

5. Il Consiglio comunale ispira la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta amministrazione dell'ente locale.

Art.9 Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le pratiche riguardanti l'approvazione delle linee programmatiche della Consigliatura, la presa d'atto del giuramento solenne prestato, nelle forme di Legge, dal Sindaco eletto di Montebruno, la deliberazione dello strumento di bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso di urgenza la convocazione può avvenire

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

con un anticipo di almeno 24 ore, a mezzo del telegrafo e dei consueti decreti di convocazione a seduta adottati dal Sindaco di Montebruno.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di Montebruno di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Consiglio.

5. La convocazione è effettuata tramite decreto di convocazione contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune o presso la sua residenza anagrafica. Il decreto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno cinque Consiglieri, con esclusione dal computo del Sindaco di Montebruno, qualora norme di Legge, di Statuto o regolamentari non prevedano una maggioranza differente. Per la validità della seduta in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri, compreso il Sindaco di Montebruno.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata fatta la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'ora di convocazione del Consiglio. Qualora il Consiglio deliberi all'unanimità l'ordine del giorno può essere integrato in corso di seduta, se il Presidente del Consiglio comunale ha previamente verificato e dichiarato l'ammissibilità dell'integrazione in corso di seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere disponibile presso l'Ufficio di Segreteria e di Gabinetto del Sindaco almeno due giorni prima della seduta in caso di sessioni ordinarie e almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie. Il Presidente del Consiglio comunale cura che sia rispettato il principio di documentazione dei Consiglieri comunali, avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Montebruno.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla Legge, dai Regolamenti o deliberate, su proposta del Sindaco di Montebruno o del Presidente del Consiglio comunale, dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, per ragioni di ordine pubblico o di tutela della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art.10 Programma di Consigliatura

1. Entro centoventi giorni dalla data di avvenuto insediamento è depositato presso l'Ufficio di Segreteria e presentato al Consiglio comunale, dal Sindaco di Montebruno, il Programma di Consigliatura.

Art.11 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione ed in ogni tempo, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata saranno disciplinati dalla deliberazione di istituzione.

3. La deliberazione di istituzione viene adottata a maggioranza assoluta dei componenti del

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Consiglio.

Art.12 Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l'intera Comunità con divieto di mandato imperativo.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco di Montebruno, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal Consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate, qualora siano riconducibili a manifesta impossibilità del Consigliere a giustificare la propria assenza., dimostrabile con i mezzi del processo civile.

Art.13 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici amministrativi del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati i decreti di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. In mancanza della elezione di domicilio ogni comunicazione sarà recapitata presso la residenza anagrafica.

Art.14 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri devono costituirsi in Gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco di Montebruno, al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario del Consiglio, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali Gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Art.15 il Sindaco di Montebruno

1. Il Sindaco di Montebruno è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, impartisce direttive al Segretario dell'Amministrazione ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco di Montebruno esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture esecutive.

4. Il Sindaco di Montebruno, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco di Montebruno è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco sono inoltre assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'alto ufficio.

Art.16 Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco di Montebruno ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco: dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale, convoca i comizi per i referendum locali, adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge, nomina il Segretario comunale, conferisce e revoca al Segretario comunale funzioni eventuali di gestione, nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art.17 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco di Montebruno acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Art.18 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco di Montebruno stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone, con decreto, la convocazione ma non lo presiede. La presidenza del Consiglio comunale é assunta, tuttavia, dal Sindaco di Montebruno qualora per assenza del Presidente del Consiglio comunale, del Consigliere anziano o per rifiuto di questi o del Consigliere eletto a presidente del collegio, i lavori dell'Assemblea non possono essere altrimenti diretti e non può essere garantito il principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Egli presieduti, nei limiti previsti dalla Legge e comunque ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le Leggi di ordine pubblico. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art.19 Funzioni vicarie del Sindaco di Montebruno

1. Il Vicario nominato dal Sindaco di Montebruno è l'Assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Egli assume il titolo di Vice Sindaco di Montebruno. Il Vice Sindaco può essere nominato tra gli Assessori esterni e quelli facenti parte del Consiglio. Il Vice Sindaco, previa deliberazione conforme della Giunta, può assumere la carica vicaria attraverso il principio della rotazione tra tutti gli Assessori. La durata della rotazione è stabilita dal Sindaco di Montebruno nel decreto di conferimento delle attribuzioni vicarie.

Art. 20 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco di Montebruno e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco di Montebruno e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art.21 Dimissioni del Sindaco di Montebruno

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco di Montebruno al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede a norma di Legge.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Art.22 Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di amministrazione politica, collabora con il Sindaco di Montebruno al governo del Comune ed ispira la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della semplificazione.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Art.23- Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco di Montebruno e da quattro Assessori di cui uno investito, ai sensi e con le modalità dell'art. 19, primo comma, dello Statuto di Montebruno, della carica di Vice Sindaco di Montebruno.

2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri o tra soggetti esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, senza diritto di voto.

Art.24 Atto di nomina degli Assessori e della Giunta

1. Gli Assessori sono nominati, con decreto, dal Sindaco di Montebruno e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni oppure in corso di Consigliatura. Successivamente viene costituita, con decreto del Sindaco, la Giunta comunale di Montebruno.

2. Il Sindaco di Montebruno può revocare uno o più Assessori dando comunicazione al Consiglio nella seduta successiva e deve procedere alla sostituzione entro trenta giorni degli Assessori dimissionari. Nella vacanza dell'Assessore dimissionario o revocato il Sindaco di Montebruno può avocare, ad interim, a sé le competenze assessorili oppure affidarle ad altro Assessore o Consigliere comunale.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge: non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco di Montebruno rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco di Montebruno la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art.25 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco di Montebruno, oppure dall'organo titolare dei poteri vicari oppure, in assenza di quest'ultimo dall'Assessore più anziano in età, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

2. Le modalità di convocazione della Giunta sono stabilite in modo informale dalla prassi

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

della Giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;

4. I Responsabili dei servizi e degli uffici predispongono le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta: i relativi atti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria e di Gabinetto del Sindaco di norma almeno ventiquattrore prima della riunione per consentirne un preventivo esame.

Art.26 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco di Montebruno nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o dello Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale oppure ai Responsabili dei servizi civici.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: propone al Consiglio i Regolamenti di competenza, approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali, predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio, modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove, nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici oltre che i rappresentanti del Comune con le modalità di cui all'art.8 comma 4 del presente Statuto nei casi previsti dalla Legge, approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, esercita funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non sono espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo, approva gli accordi di contrattazione decentrata, decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'ente, approva il piano esecutivo di gestione.

Titolo II

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Art.27 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati,

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Consiglio comunale adotta, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo.

Capo II Associazionismo e volontariato

Art.28 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano nel territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Le stesse depositano copia dello statuto e il nominativo del legale rappresentante.

Art. 29 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore nel quale essa opera.

Art.30 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa in base alle modalità stabilite dal Regolamento per la concessione dei contributi. Le associazioni in esame devono redigere, nel termine fissato dal regolamento o dal provvedimento di concessione del contributo, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego. Eventuali ulteriori contributi sono condizionati dalla presentazione del predetto rendiconto.

2. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito in base alle modalità stabilite dal Regolamento di cui al primo comma.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di cui al primo comma.

Art.31 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.

2. Il volontariato collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni con modalità da fissarsi in base alle iniziative interessate.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Capo III Modalità di partecipazione

Art. 32 Consultazioni, petizioni e proposte

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa:

2. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

Art.33 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al quaranta per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. lo Statuto di Montebruno;

b. il Regolamento del Consiglio comunale di Montebruno;

c. gli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati da organi del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità, le modalità di finanziamento delle operazioni.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta di Montebruno non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art.34 Accesso agli atti

1. Il Regolamento per l'accesso e sul procedimento amministrativo stabilisce le modalità di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, nonché gli atti sottratti all'accesso i tempi e le

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

modalità di esercizio.

Art.35 Diritto di informazione

1. La pubblicazione degli atti avviene, di norma, mediante affissione all'Albo pretorio o per pubblici proclami, nei casi ritenuti opportuni dal Sindaco di Montebruno o dal responsabile del procedimento amministrativo.

2. L'affissione viene curata dal Segretario dell'Amministrazione che ne cura la certificazione di avvenuta pubblicazione.

3. Le ordinanze del Sindaco di Montebruno devono essere pubblicate mediante affissione. E' fatto obbligo ai pubblici esercenti di esporle..

Titolo III Attività amministrativa

Art. 36 Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione. Qualora il termine non sia fissato dalla Legge o dagli atti ad essa subordinati, oppure su espressa valutazione del Sindaco di Montebruno in funzioni di garante della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa del Comune, il termine può essere compreso tra uno e trenta giorni, sempre che sull'istanza non devono essere compiuti accertamenti di complessa e specialistica natura tecnica.

3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dallo Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità montana e con altri enti pubblici.

Art.37 Servizi pubblici comunali. Forme di gestione

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi e l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati ed a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il Comune può partecipare a società di capitale a prevalente capitale pubblico per la

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

Titolo IV Uffici e personale

Capo I Uffici

Art.38 Principi ordinamentali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere ispirata ai principi: del superamento della separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici, dell'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, dell'attenta considerazione al fine di favorire ogni iniziativa volta alla semplificazione delle procedure e delle modalità da seguire.

Art.39 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco di Montebruno ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario dell'Amministrazione ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di semplificazione, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, verificando la rispondenza della propria azione amministrativa ai bisogni ed all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, tenendo conto delle esigenze di organizzazione dell'azione amministrativa.

Art.40 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, disciplina i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario ed ai Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come stabilito dal Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. Un Regolamento specifico adottato dalla Giunta comunale adotta i principi generali di costituzione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e di Gabinetto del Sindaco.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando gli accordi collettivi decentrati ai sensi della normativa vigente.

Art.41 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali o in base alle definizioni fissate dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale deve assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Sindaco di Montebruno degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le modalità di aggiornamento del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'idoneità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo II

Funzionariato a contratto e Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art.42 Funzionari a contratto

1. Il Sindaco di Montebruno, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare Funzionari a contratto dell'Amministrazione civica di Montebruno, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

Art.43 Attribuzioni dei Funzionari a contratto

1. I Funzionari a contratto provvedono ad adottare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco di Montebruno.

Art.43 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ed alle direttive ricevute.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente,

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

predispongono i provvedimenti da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio ed attuano gli indirizzi e le direttive ricevute al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art.44 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, rilasciano le attestazioni e le certificazioni, emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, quali i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici, adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione, emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie, emettono le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento, provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nonché alle direttive impartite dal Sindaco di Montebruno, forniscono agli organi competenti gli elementi e l'istruttoria per la predisposizione degli atti di competenza con le modalità fissate dalla Legge e dai Regolamenti pertinenti, autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, le missioni del personale dipendente nonché gli eventuali progetti finalizzati rientranti nell'ambito di competenza, rispondono, nei confronti del Sindaco di Montebruno, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili dei servizi e degli uffici possono delegare le funzioni che precedono al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco di Montebruno può delegare al Segretario dell'Amministrazione ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo le necessarie direttive.

Art.45 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale può deliberare l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione in caso di carenza di analoghe professionalità all'interno dell'ente.

2. La Giunta, in caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo oppure di consulenza e tirocinio, ai sensi dell'art.6 comma 4 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art.46 Collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. La Giunta comunale può prevedere l'affidamento di incarichi professionali per la predisposizione di progetti, studi tecnici e perizia qualora il personale dipendente non sia in possesso delle richieste professionalità o non sia in condizione di approntare quanto occorrente per concomitanti esigenze di servizio. La Giunta provvede altresì ad affidare, qualora ne ravvisi la necessità, incarichi professionali per consulenze tecnico-giuridico, pareri e indicazioni su pratiche

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

di pertinenza.

Capo III Il Segretario comunale

Art.47 Il Segretario comunale

1. Il Segretario dell'Amministrazione, con decreto, è nominato dal Sindaco di Montebruno, da cui dipende funzionalmente, con le modalità previste dalla Legge e svolge le funzioni previste.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione del servizio di segreteria civica.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario partecipa alle sedute di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al presidente del collegio.

5. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

6. Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia e le trasmette senza indugio all'organo locale competente.

7. Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza del notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli, con decreto oppure ordinanza, dal Sindaco di Montebruno a sensi art.17, comma 68[^], lettera c) della Legge 15 maggio 1997, n.127.

Art.48 Il Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV La responsabilità

Art.49 Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da obblighi di servizio.

Art.50 Responsabilità verso terzi

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Art.51 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere o ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di Regolamento.

Capo V Finanza e contabilità

Art.52 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.53 Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria è definita dalla Legge e dai Regolamenti concernenti la materia.

Art.54 Amministrazione dei beni comunali

1. L'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è redatto in base alle norme di Legge e di Regolamento previste.

2. I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art.55 Bilancio del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

Art.56 Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione è disciplinato dalla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Deliberazione n. del Consiglio comunale di Montebruno, assunta nella seduta in sessione ordinaria del 26 marzo 2000. "Adozione dello Statuto di Montebruno".

Art.57 Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

Art.58 Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore del conto secondo i criteri stabiliti dalla legge e, nei casi da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

Art.59 Tesoreria civica

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria disciplinato dalla Legge e, nei casi da questa fissati, dal Regolamento di contabilità.

Art.60 Controllo economico della gestione

1. Il controllo economico della gestione è disciplinato dalla Legge e, nei casi da questa fissati, dal Regolamento di contabilità.

NORME FINALI

I Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio, ad avvenuto controllo dell'organo tutorio.

II Il Presidente del Consiglio comunale e' incaricato della pubblicazione dello Statuto sul Bollettino ufficiale della Regione e della trasmissione al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

III Il Sindaco di Montebruno, con proprio decreto, promulga lo Statuto di Montebruno, prima della pubblicazione all'Albo pretorio dell'Amministrazione.